

APPROFONDIMENTO CIVILE

CNF: grave illecito dell'avvocato che subordina la restituzione degli atti al pagamento dell'assistito

Data pubblicazione:	18/12/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Illecito disciplinare dell'avvocato e restituzione degli atti: il CNF chiarisce i limiti del richiamo verbale

Nota a CNF, sent. n. 208/2025

1. Premessa: deontologia forense e tutela del diritto di difesa

La disciplina deontologica dell'avvocato rappresenta uno dei presidi fondamentali a tutela non solo dell'interesse del cliente, ma anche della **dignità, del decoro e dell'affidabilità dell'avvocatura** quale funzione essenziale dell'ordinamento. In tale prospettiva si colloca la **sentenza n. 208/2025 del Consiglio Nazionale Forense**, pubblicata il 15 dicembre 2025, che offre un rilevante chiarimento in ordine alla **gravità dell'illecito disciplinare** consistente nel subordinare la restituzione della documentazione al pagamento dei compensi professionali. La decisione si segnala per aver escluso in modo netto la possibilità di ricondurre tale condotta nell'alveo delle **infrazioni lievi o scusabili**, chiarendo i limiti applicativi dell'art. 28 del Regolamento disciplinare e rafforzando la portata precettiva dell'**art. 33, comma 2, del Codice deontologico forense**.

2. Il fatto: revoca del mandato e ritenzione degli atti

La vicenda trae origine da un esposto presentato da un assistito che aveva conferito mandato a un'avvocata per l'assistenza in un'azione di **risarcimento del danno da sinistro stradale**. La professionista, secondo quanto emerso nel procedimento disciplinare, si era resa disponibile ad anticipare alcune spese (visite mediche e perizie), da recuperare al momento dell'erogazione del

risarcimento. Successivamente, ricevuta una parte delle somme richieste a titolo risarcitorio, il cliente decideva di **revocare il mandato** e nominare un nuovo difensore. A fronte della richiesta di trasmissione della documentazione, l'avvocata subordinava la restituzione degli atti al **pagamento delle spese anticipate e del compenso professionale**, qualificando tale comportamento come una vera e propria *prassi di studio*.

3. Il procedimento disciplinare e la decisione del CDD

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze avviava il procedimento, riconoscendo la violazione dell'art. 33, comma 2, CDF, norma che **vieta espressamente di trattenere documenti del cliente per finalità di pressione economica**. Tuttavia, il CDD riteneva di definire il procedimento con il **solo richiamo verbale**, valorizzando:

- l'asserita assenza di precedenti disciplinari;
- la personalità dell'incolpata;
- la ritenuta mancanza di un pregiudizio "eccessivo" per la difesa dell'assistito.

4. Il ricorso del COA di Firenze: autonomia dell'illecito e proporzionalità della sanzione

Avverso tale decisione proponeva ricorso il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**, contestando l'inadeguatezza della sanzione irrogata e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, il COA sottolineava come:

- la violazione dell'art. 33, comma 2, CDF **non richieda la prova di un danno concreto** al cliente;
- la valutazione della personalità dell'incolpata fosse erronea, risultando l'avvocata già destinataria di un precedente richiamo verbale e coinvolta in ulteriori procedimenti disciplinari;
- il richiamo verbale non fosse proporzionato alla gravità della condotta.

5. La decisione del CNF: esclusa la natura lieve o scusabile dell'illecito

Il **Consiglio Nazionale Forense** ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e disponendo il rinvio al CDD per l'applicazione di una **sanzione più congrua**. Secondo il CNF:

- il **pregiudizio al cliente non costituisce elemento costitutivo dell'illecito disciplinare**, ma rileva esclusivamente ai fini della graduazione della sanzione;
- anche in assenza di un danno grave, la ritenzione dei documenti determina **un ritardo nella tutela dei diritti dell'assistito**, incidendo negativamente sulla dignità e sul decoro dell'avvocatura;
- la condotta non può qualificarsi come lieve o scusabile, soprattutto quando – come nel caso di specie – è **consapevole e volontaria**, essendo giustificata come prassi professionale.

Il Collegio ha richiamato, sul punto, un orientamento già consolidato nella giurisprudenza disciplinare (cfr. CNF n. 276/2024), riaffermando la funzione preventiva e ordinamentale della sanzione disciplinare.

6. Profili sistematici: il divieto di autotutela economica dell'avvocato

La sentenza in commento ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico: **l'avvocato non può mai farsi giustizia da sé**, utilizzando la documentazione del cliente come strumento di pressione per il recupero del credito professionale. Il diritto al compenso trova tutela nei rimedi civilistici ordinari, mentre la ritenzione degli atti:

- altera il corretto equilibrio del rapporto fiduciario;
- incide sul diritto di difesa;
- compromette l'immagine dell'avvocatura quale funzione di rilievo costituzionale.

7. Conclusioni: rilievi pratici e competenze specialistiche

La sentenza n. 208/2025 del CNF rappresenta un importante monito per la classe forense, chiarendo che la **violazione dell'art. 33, comma 2, CDF non può essere minimizzata** attraverso un uso improprio del richiamo verbale, soprattutto in presenza di condotte consapevoli e reiterate.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno